

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sentenza n. 11/21

L'anno 2021, il giorno 8 del mese di ottobre, in collegamento da remoto tramite Google meet, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Federico Di Matteo	Componente relatore
Pres. Sergio De Felice	Componente
Dott. Valerio Brizzolari	Segretario

Nei ricorsi (procc. C. Sport. 15-16/21) proposti dalla MP motorsport avverso le decisioni nn. 29 e 33 dei Commissari Sportivi della Formula Regional European Championship, rese in data 15 settembre 2021, pronuncia la seguente

SENTENZA

Fatto

1. MP Motorsport B.V., società registrata nei Paesi Bassi, propone reclamo avverso la decisione del Collegio dei commissari sportivi del 15 settembre 2021, n. 29 assunta in occasione della sessione 2 della gara 7 del Formula Regional European Championship Aline (in breve: FRECA) presso il circuito Red Bull Ring in Austria, con la quale veniva irrogata la sanzione della penalità di 10 secondi da aggiungere al tempo totale di gara al concorrente della vettura n. 43 Franco Colapinto con la seguente motivazione *“Car n° 43 leaving the track with all four wheels without justifiable reason at turn 9 and/or turn 10 for a total of 11 infringements”*.

2. Altro reclamo è proposto dallo stesso licenziatario avverso la decisione del Collegio dei commissari sportivi del 15 dicembre 2021, n. 33, assunta nella medesima occasione, con la quale era irrogata la stessa sanzione di 10 secondi di penalità da aggiungere al tempo totale di gara al concorrente della vettura n. 96 Olivier Goethe.

In entrambi i provvedimenti era specificato che al termine della gara erano state visionate le telecamere di bordo e i video del circuito ed era stato accertato un totale di 230 violazioni per superamento dei limiti di pista alle curve T9 e T10.

3. I provvedimenti impugnati sono contestati per le stesse ragioni:

In primo luogo, il reclamante sostiene che nella rappresentazione grafica fornita ai concorrenti prima della gara, l'organizzatore Alpine Racing aveva formulato la seguente definizione di "limite di pista utilizzabile": "*Il limite di pista utilizzabile è stato definito come il bordo più esterno dei cordoli rossi e bianchi*", per cui, a differenza di quanto previsto dal Regolamento sportivo FRECA (all'art. 24.3) e dal Codice sportivo internazionale della FIA (all'art. 2) App. L Cap. 4), i cordoli facevano parte del tracciato.

In seguito, il reclamante indica i seguenti vizi procedurali:

a) mancata esposizione della bandiera bianconera come avvertimento o visualizzazione di adeguato avvertimento sul monitor;

b) mancata convocazione del team MP Motorsport e del pilota prima dell'irrogazione della sanzione;

c) mancata audizione del team MP Motorsport o del conduttore per consentire la presentazione di difese;

d) mancata indicazione del giro o della curva in cui si è verificata l'infrazione;

e) mancata autenticazione digitale delle firme apposte dai commissari sportivi in calce al provvedimento, le firme in calce essendo copie senza valore regolamentare.

Infine, il reclamante contesta il divieto di presentare ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio per essere la decisione nulla e quindi insuscettibile di porre alcun obbligo nei confronti del destinatario, compreso quello di non proporre ricorso.

Domanda di dichiarare il ricorso ammissibile e fondato e, quindi, per gli effetti, di dichiarare "nullo, annullato o rinunciato" il provvedimento o di stabilire, eventualmente, una nuova penalità attenuata alla luce dei fatti, di ordinare, poi, all'autorità sportiva di modificare la classifica di R2 collocando il pilota Colapinto alla posizione n. 1 e il pilota Goethe alla posizione n.14

4. La Procura federale, nelle sue conclusioni, ha preliminarmente richiesto di disporre la riunione dei giudizi per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, trattandosi del medesimo concorrente che propone reclamo relativamente a sanzioni inflitte a due vetture iscritte alla serie, e sorrette dalle medesime motivazioni; la Procura ha, poi, contestato i motivi del reclamo proposto e, infine, ribadito l'inappellabilità della sanzione.

In accoglimento della richiesta della parte reclamante il giudizio si è svolto in lingua inglese con l'ausilio di interprete.

Ascoltate le parti all'udienza dell'8 ottobre 2021, all'esito della camera di consiglio, il collegio ha dato lettura del dispositivo.

Diritto

A. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei giudizi per connessione soggettiva, essendo i reclami presentati dal medesimo concorrente MP Motorsport avverso le penalità di tempo irrogate dai commissari sportivi alle sue vetture nella stessa gara, e per connessione oggettiva poiché in entrambi i provvedimenti è irrogata la sanzione di 10 secondi di penalità aggiunta al tempo di gara con la stessa motivazione e identici sono anche i motivi di reclamo.

B. I reclami sono inammissibili perché la sanzione inflitta non può essere impugnata.

B.1. L'art. 15.4 del Regolamento FRECA prevede che "Appeals may not be made against the decisions concerning the following penalties: (...) d) Time penalties added to the whole race time".

A sua volta l'art. 12.2.4. del Regolamento FIA stabilisce che "Certain decision are not subject to appeal. These include decisions to impose a drive-through penalty, a stop and go penalty, or other penalties as specified in the applicable sporting regulations as not being susceptible to appeal".

Le regole della competizione, di primo livello e di livello più elevato, prevedono espressamente che le penalità di tempo aggiunto al tempo di gara non sono suscettibili di impugnazione.

B.2. Ciò premesso, è necessario procedere a una disamina dei principi generali regolanti il rapporto tra l'ordinamento giuridico sportivo e gli ordinamenti giuridici statale e sovranazionale al fine di evidenziare interferenze possibili in punto di tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche soggettive.

Nell'ordinamento statale tutti i provvedimenti che dispongono sanzioni nei confronti di persone fisiche o persone giuridiche possono essere impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria; i limiti alla tutela della situazioni giuridiche sono contrari alla Costituzione (per la Costituzione italiana, all'art. 24). Analogamente, nell'ordinamento giuridico internazionale la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (artt. 8 e segg) e la Convenzione Europea dei Diritti Umani (art. 6), garantiscono ad ogni persona la piena tutela giurisdizionale.

La questione non si pone in questi termini per l'ordinamento giuridico sportivo.

B.3. L'ordinamento sportivo è un ordinamento giuridico settoriale a formazione spontanea: è un ordinamento giuridico perché costituito da una rete di norme di condotta prescrittive, cioè recanti obblighi o divieti di comportamento, con contenuto generale e astratto, rivolte a persone fisiche o giuridiche in possesso di uno specifico status di appartenenza. Norme in grado di determinare posizioni giuridiche soggettive positive o negative nei confronti dei soggetti appartenenti allo stesso ordinamento, tenute, per adesione spontanea o volontaria o per il possesso necessario o volontario di uno status di appartenenza a un corpo organizzato, a rispettare le norme stesse.

L'ordinamento giuridico è quindi caratterizzato necessariamente dalla effettività delle sue norme, derivante dalla adesione spontanea o non contestabile dei consociati, e dalla loro coercibilità all'interno delle regole dello stesso ordinamento attraverso organi previsti dalla carta fondamentale dell'ordinamento in questione e dalla presenza di organi e procedure per la emanazione, abrogazione, modificazione delle norme e per la loro esecuzione e coercizione.

In altri termini i tre elementi costitutivi principali sono

- Plurisoggettività;
- Autonomia e autodichia,
- Organizzazione;

Secondo la migliore e mai superata dottrina della pluralità degli ordinamenti giuridici, riconosciamo la esistenza di ordinamenti giuridici diversi dall'ordinamento statale (emanazione cioè della collettività organizzata in Stato) anche essi da considerarsi sovrani, come ad esempio l'ordinamento giuridico internazionale e l'ordinamento giuridico canonico. Da ciò deriva, secondo la dottrina, che l'ordinamento giuridico statale non è altri che una *species* del *genus* più ampio e astratto di ordinamento giuridico. Se nella sfera territoriale di vigenza dell'ordinamento giuridico statale, l'istituzione statale possiede il più alto grado di effettività, cioè di potere coercitivo, ciò non ostante coesistono altri gruppi sociali organizzati (tutelati per altro con norme costituzionali artt. 2 e 18 Cost.) pertanto disciplinati da una propria normativa. Quindi, non solo ordinamenti giuridici derivati dall'ordinamento giuridico statale relativi a posizioni di status riconosciute e costituite dal medesimo ordinamento giuridico statale, ma anche ordinamenti giuridici collaterali a quello statale e da esso non dipendenti, aderendo quindi a una relativizzazione dei valori giuridici che si correlano l'un l'altro non in funzione di una sovra ordinazione gerarchica, ma di

una funzionalizzazione alla regolazione del diverso status di appartenenza. Sì che la medesima condotta umana è diversamente valutata in base a una diversa valorizzazione e funzionalizzazione del comportamento dovuto.

Ne discende che l'incidenza della normativa statale sui comportamenti sportivi è limitata alla funzionalizzazione della norma statutale da rispettare, che dovrà necessariamente essere inerente esclusivamente alle funzioni e agli obiettivi tipicamente statuali, perché generali per tutti i consociati, di tutela di beni costituzionalmente rilevanti quali l'ordine pubblico il buon costume le norme penali, i diritti fondamentali riconosciuti in Costituzione e le loro declinazioni giuridiche.

Ciò permette di comprendere i criteri e principi che regolano l'interferenza delle norme statuali sui quelle sportive, e in particolare di comprendere, nel settore disciplinare, la relazione esistente tra le norme dell'ordinamento giuridico sportivo e quelle proprie dell'ordinamento punitivo statale, in materia di tutela giurisdizionale e di applicazione analogica dei principi disciplinari amministrativi e penali.

Come in ogni ordinamento giuridico le norme possiedono diverse latitudini di contenuto e di conseguenze giuridiche.

In particolare, nell'ordinamento sportivo, che è destinato a regolare il funzionamento di una *societas* avente ad oggetto e obiettivo la realizzazione e la disciplina di attività sportive, cioè di giochi a struttura non spontanea ma predeterminata, sussistono alcune norme così dette tecniche, ossia le regole che disciplinano il corretto svolgimento del gioco ovvero anche individuate come le regole elaborate al fine dell'acquisizione dei risultati delle competizioni agonistiche.

Tutte le regole tecniche sono espressione dell'autonomia dell'associazione poiché sono poste mediante regolamenti interni. Esse indicano una situazione giuridica soggettiva di dovere, dal cui mancato adempimento scaturiscono conseguenze giuridiche, cioè appartenenti al novero delle misure approntate dal medesimo ordinamento. Attesa la natura volontaria e non doverosa, cioè non imposta da altra norma di rango superiore, della assunzione dello status di appartenente all'ordinamento giuridico sportivo, esse sono regole private autonomamente elaborate ed emanata da soggetti collettivi privati. Esse sono esclusivamente funzionalizzate alla regolazione del gioco sportivo e quindi non interferiscono con la funzionalizzazione propria delle norme statuali o internazionali.

B.4. Pur se incerta la natura originaria o derivata dell'ordinamento sportivo, è indubbio che essendo esso conseguenza di un accordo tra privati e di una adesione volontaria ad attività non pubbliche, non si pone il problema della interferenza dell'ordinamento giuridico generale con quello sportivi, salvo che le norme giuridiche sportive non siano contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o alle norme penali, così come per altro previsto anche dall'art. 1372, primo comma c.c. in relazione ai contenuti del negozio giuridico tra privati che assumono, nei confronti di questi, la "forza di legge".

La autonomia, sotto questo profilo, dell'ordinamento giuridico sportivo è stata riconosciuta dal Legislatore italiano con il decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, il quale, nell'indicare i principi generali del riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, conferma la citata dottrina affermando che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. Ne discende che l'applicazione della normativa statale, anche in via analogica, è possibile solo in due casi. Il primo là dove i soggetti dell'ordinamento sportivo ne abbiano fatto espresso riferimento. Con ciò la disciplina statale non inerisce a comportamento sportivo *ex se*, ma in quanto oggetto di rinvio recettizio da parte della volontà privata. Il secondo, là dove la norma statale, necessariamente a livello di normativa primaria, imponga la regolazione di determinati comportamenti con riferimento all'ordinamento giuridico generale, sussistendone i giusti motivi di interesse pubblico. Come lo stesso decreto legge ha fatto con il combinato disposto dell'art. 3, co. 1 e dell'art. 2, Co. 1, a mente del quale sono espressamente riservate al giudice ordinario (e dunque considerate estranee all'ordinamento giuridico sportivo) le questioni patrimoniali tra gli associati, anche se scaturenti da rapporti sportivi, mentre sono riservate alla giustizia sportiva (e sono quindi estranee all'ordinamento giuridico statale) le controversie relative all'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. In altri termini, riserva all'ordinamento sportivo la totalità delle controversie disciplinari e attinenti allo status sportivo.

Dai principi fino a qui enunciati, deriva la soluzione delle questioni inerenti alla tutela giurisdizionale riconosciuta o negata dall'ordinamento sportivo, in generale e nella sua derivazione automobilistica, a determinati tipi di sanzioni. E quindi della questione se la posizione giuridica soggettiva dello sportivo colpito da sanzione dichiarata non impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale interno ed esterno, violi i principi fondamentali, riconosciuti anche dalla dichiarazione universale dei diritti umani, a ogni persona, nonché dell'art 24 della Costituzione che dichiara solennemente che "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". Sorge cioè il dubbio sulla legittimità di norme private che incidano sulla ricorribilità alla giustizia sportiva avverso determinati atti.

L'autonomia dell'ordinamento sportivo sopra richiamata e proclamata dal ridetto decreto legge, e il principio di funzionalizzazione illustrato, permettono di escludere recisamente la rilevanza delle norme internazionali sui diritti umani e di quelle costituzionali sulla tutela giurisdizionale. In funzione della propria specifica funzionalizzazione, tali norme e quelle sportive operano su piani diversi e ambiti non connessi, essendo finalizzate, ciascuna per sé, a disciplinare posizioni giuridiche soggettive distinte, autonome e soprattutto di origine affatto diversa, tanto da condurre ad una loro reciproca incomunicabilità e indifferenza.

La disciplina positiva dell'ordinamento sportivo circa la non giustiziabilità di determinate norme tecniche punitive, prima ancora che conforme o no ai principi della Carta universale dei diritti umani o della Costituzione, è quindi ad essi estranea, in quanto destinata ad avere vigenza ed efficacia esclusivamente nella funzione autonoma della regolazione del gioco sportivo.

Nello specifico appare indubbio che:

- Coloro che si associano ad una federazione sportiva accettano le sue regole, come chi stipula il contratto accetta il regolamento contrattuale.
- In particolare, accettano di concorrere secondo le regole tecniche stabilite dall'ordinamento e accettano che ci siano organi istituiti per sanzionare la loro violazione nel corso della competizione.
- I concorrenti accettano anche la regola per la quale alcune sanzioni non possono essere impuginate dinanzi ai giudici sportivi; anche questa è una regola tecnica perché determina il risultato della competizione.

B.5. Consentire ad uno dei concorrenti di presentare reclamo contro una sanzione che il regolamento stabilisce che non può essere impugnata significherebbe non applicare per uno solamente le regole che tutti hanno preventivamente accettato.

Tutti i concorrenti sono trattati allo stesso modo se a tutti è impedito di impugnare le medesime sanzioni che sono state loro inflitte durante la gara.

B.6. E' ragionevole, poi, che il regolamento preveda che alcune sanzioni non possano essere impugunate perché viene così definitivamente acquisito l'esito della competizione subito dopo la gara; l'esito della gara sarebbe sempre incerto qualora fosse consentito presentare impugnazione contro le sanzioni irrogate per la violazione di tutte le regole del gioco.

B.7. Le argomentazioni del reclamante non portano ad una diversa conclusione.

In primo luogo non importa qual è il vizio per il quale è impugnata una sanzione che il regolamento prevede non suscettibile di impugnazione: anche se si tratta di un vizio grave, che può condurre alla nullità, la sanzione non può essere impugnata. La possibilità di impugnare la sanzione, del resto, è questione che logicamente precede le ragioni per le quali la sanzione è impugnata.

In secondo luogo, non è vero che la sanzione irrogata non è una sanzione di tempo, ma una sanzione che riguarda la classifica, perché può accadere che la penalità di tempo modifichi la classifica finale ma questo è un effetto indiretto, che non cambia la natura della sanzione.

Poiché spesso nelle gare automobilistiche la penalità di tempo comporta effetti sulla classifica, se fosse vero quello che dice il reclamante la sanzione sarebbe sempre impugnabile, e la regola della non impugnabilità non avrebbe applicazione.

C. Per le ragioni esposte, previa riunione i reclami sono dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

riunito il ricorso n. 16/21 al ricorso n. 15/21, siccome anteriore nel ruolo, dichiara inammissibili i reclami. Assegna il termine di giorni dieci (10) per il deposito delle motivazioni.

Roma, 8 ottobre 2021

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore

Cons. Federico Di Matteo